

# Studio Della Frera – Borboni & Associati

*Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati*

---

## **Commercialisti - Revisori**

Mauro Della Frera  
Maurizio Borboni  
Marisa Coppi  
Elena Picen  
Sonia Bianchi  
Carolina Bianchi  
Alessandro Co'  
Jenni Lombardi  
Fabio Navoni  
Elena Pancari  
Isabella Smussi

## **Consulenti del lavoro**

Silvia Margini

## **Avvocati**

Luigi Lupinacci  
Elena De Nard  
Luisa Cirelli

## **Circolare SNA n° 2/2014**

### **A) Elenchi clienti/Fornitori 2013 - SCADENZA INVIO TELEMATICO 10 APRILE 2014**

Il **10 aprile 2014** scade il termine per la presentazione dell'elenco Clienti/Fornitori 2013, la cui compilazione avviene con le stesse modalità previste per l'invio del modello effettuato per il 2012. Sono obbligati alla comunicazione del c.d. **Spesometro, tutti i soggetti titolari di partita IVA** che pongono in essere le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Soggetti esclusi**

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dei dati:

1. **i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi** (art.1, commi da 96 a 117 della L. n.244/07 e art.27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11).

Si tratta quindi di un esonero legato alla particolarità del regime e motivato al contempo dalla necessità di non trasformare l'adempimento in un mero costo per soggetti che svolgono la propria attività in via "marginale". **(si pensi ad esempio ai collaboratori e subagenti titolari di partita Iva che si avvalgono di tali regimi che prevedono, tra gli altri requisiti, un ammontare di ricavi non superiore ad euro 30.000).**

Nessun esonero è previsto per altre categorie che adottano regimi particolari quali ad esempio le nuove attività produttive ex art.13, L. n.388/00.

2. lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali.

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

[www.dellafreraborboni.it](http://www.dellafreraborboni.it)

E-mail: [info@dellafreraborboni.it](mailto:info@dellafreraborboni.it) Pec: [studiodellafreraborboni@legalmail.it](mailto:studiodellafreraborboni@legalmail.it)

## Operazioni oggetto di comunicazione

Le operazioni da indicare nel modello, sono di seguito descritte.

↔ operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: dal 2012:

- viene eliminata la soglia di € 3.000, consentendo quindi di spedire i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione di raccordi tra le varie fatture emesse/ricevute;
- la comunicazione potrà essere resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, con complicazioni nella estrapolazione dei dati).

2. operazioni senza obbligo di fatturazione:

- qui invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio €3.600 al lordo dell'Iva.

### NB Provvigioni da comunicare:

- Le **provvigioni attive** percepite dalle mandanti sono oggetto di comunicazione a livello aggregato (comunicare l'importo delle provvigioni incassate nel 2013 da ciascuna mandante).

A tal fine sarebbe opportuno che le mandanti comunicassero agli agenti l'importo delle provvigioni a loro retrocesse e corrisposte nel 2013;

E' opportuno sottolineare che il dato da comunicare potrebbe anche differire dall'importo risultante dalla contabilità e dal bilancio in quanto, il dato da inserire nel c.d. Spesometro è riferito alle provvigioni incassate, mentre il dato risultante dalla contabilità è riferito alle provvigioni di competenza, che potrebbe ad esempio comprendere gli eventuali Rappel e/o contributi di competenza contabile 2013 ma incassati nel 2014.

- Le **provvigioni passive** corrisposte a terzi titolari di partita Iva se documentate da fattura sono sempre oggetto di comunicazione per il 2013 indipendentemente dal loro ammontare;
- Le **provvigioni passive** corrisposte a terzi titolari di partita Iva se documentate da **Estratto conto provvigionale** sono comunque oggetto di comunicazione per il 2013, se complessivamente l'importo corrisposto nell'anno è superiore a Euro 3.600 (Nota Bene: le provvigioni corrisposte a soggetti non titolari di Partita Iva non devono essere inserite in elenco).

**MOMENTO RILEVANTE:** ai fini della comunicazione dei citati elementi informativi, bisogna fare riferimento al **momento della registrazione, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.**

L' elenco potrà essere compilato in modo analitico (fattura per fattura) o aggregato (scelta consigliata), lo stesso si compone di più quadri **FA** ( Per le operazioni documentate da fattura emesse o ricevute esposte in forma aggregata); **FE – FR – NE – NR** (Per le operazioni documentate da fattura esposte in forma analitica); **SA** (Per le operazioni non documentate da fatture e per i Corrispettivi, **vanno qui indicate le provvigioni attive ricevute dalle Mandanti**).

### Operazioni escluse dalla comunicazione

In particolare:

- sono escluse le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato), così come le esportazioni, di cui all'art.8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente).

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

[www.dellafreraborboni.it](http://www.dellafreraborboni.it)

E-mail: [info@dellafreraborboni.it](mailto:info@dellafreraborboni.it) Pec: [studiodellafreraborboni@legalmail.it](mailto:studiodellafreraborboni@legalmail.it)

Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell'art.8, lett. c) del DPR n.633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione *ad hoc*;

- allo stesso modo non vanno comunicate neppure le operazioni intracomunitarie (in quanto già monitorate tramite l'inclusione nei modelli INTRA). È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all'art.58 del D.L. n.331/93;
- sono poi escluse le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (utenze, telefonia, ecc.), di cui all'art.7 del DPR n.605/73;
- sono escluse le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).

## **B) OBBLIGO DI ADOZIONE DEL POS**

Come noto, nell'ambito del DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", è contenuta una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell'utilizzo degli **strumenti elettronici di pagamento**.

In particolare, il citato Decreto aveva disposto l'obbligo, a decorrere dall'1.1.2014, per i soggetti che "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", di accettare anche pagamenti effettuati attraverso **carte di debito**.

In sede di conversione del DL n. 150/2013, Decreto c.d. "Milleproroghe", il Legislatore ha inserito una specifica disposizione di rinvio dell'obbligo in esame, che prevede la **decorrenza dell'obbligo di attivazione del POS al 30.6.2014**.

Sono interessati dall'obbligo in esame tutti i soggetti che "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", ovvero commercianti, prestatori di servizi (tra i quali rientrano anche gli Agenti di Assicurazione) e studi professionali .

L'obbligo riguarda solo i **pagamenti superiori a € 30**, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizi.

Lo stesso Decreto prevede altresì che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disciplina in commento ( quindi entro il 26.6.2014) con uno specifico Decreto:

- possono essere fissate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato;
- l'obbligo in esame può essere esteso a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con "tecnologie mobili".

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 31/03/2014

*Studio Della Frera – Borboni & associati*

*(Fabio Navoni)*